

- ◊ Capo VII (art. 99): Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria
- ◊ Capo VII-bis (art. 99bis): Titolarità dei diritti connessi
- ◊ Capo VIII (artt. 100-102): Protezione del titolo, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie. Divieto di taluni atti di concorrenza sleale.

TITOLO II-bis – Disposizioni sui diritti del costituente di una banca di dati. Diritti e obblighi dell'utente

- ◊ Capo I (art. 102bis): Diritti del costituente di una banca di dati
- ◊ Capo II (art. 102ter): Diritti e obblighi dell'utente

TITOLO II-ter (artt. 102quater-102quinquies)

Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti

TITOLO III – Disposizioni comuni

- ◊ Capo I (art. 103-106): Registri di pubblicità e deposito delle opere
- ◊ Capo II (art. 107-155): Trasmissione dei diritti di utilizzazione
 - Sezione I. (artt. 107-114): Norme generali
 - Sezione II. (artt. 115-117): Trasmissione a causa di morte
 - Sezione III. (artt. 118-135): Contratto di edizione
 - Sezione IV. (artt. 136-141): Contratti di rappresentazione e di esecuzione
 - Sezione V. (artt. 142-143): Ritiro dell'opera dal commercio
 - Sezione VI. (artt. 144-155): Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti
- ◊ Capo III (art. 156-174quinquies): Difese e sanzioni giudiziarie
 - Sezione I. (artt. 156-170): Difese e sanzioni civili
 1. Norme relative ai diritti di utilizzazione economica (artt. 156-167)
 2. Norme particolari ai giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale (artt. 168-170)
 - Sezione II. (artt. 171-174quinquies): Difese e sanzioni penali

TITOLO IV – Diritto demaniale

Artt. 175-179 *abrogati*

TITOLO V (artt. 180-184)

Enti di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore.

TITOLO VI (artt. 185-189)

Sfera di applicazione della legge

TITOLO VII (artt. 190-195)

Comitato consultivo permanente per il diritto di autore

TITOLO VIII (artt. 196-206)

Disposizioni generali transitorie e finali

(Testo consolidato al 1° luglio 2010 non ufficiale)

Le disposizioni contenute nel Titolo III
della Legge 22 aprile 1941, n. 633
sono disciplinate dal relativo Regolamento di esecuzione
approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369

Capo III

“Registri di pubblicità e deposito di esemplari delle opere”
(artt. 30-43)

La legge 22 aprile 1941, n. 633, è stata novellata a seguito del recepimento nella normativa italiana delle direttive comunitarie recanti disposizioni in materia di diritto d'autore

L'Archivio Centrale dello Stato - istituto archivistico depositario della memoria documentale dello Stato unitario - custodisce i registri pubblici generali dal 1861 al 1945. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore

Servizio III - Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. custodisce i registri pubblici generali dal 1946 ad oggi.

Per approfondimenti si consiglia di consultare il sito
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE
GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
www.librari.beniculturali.it

⇒ Servizio III - Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Servizio II

Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore
c/o Biblioteca Nazionale Centrale

Viale Castro Pretorio, 105 - 00184 Roma

Tel. 06.44869929/30

Fax. 06.44869950

E-mail: dg.bic.exservizio3@beniculturali.it

dirittoautore@beniculturali.it

deposito.dirittoautore@beniculturali.it

Orario di ricevimento per il pubblico:

dal Lunedì al Venerdì

ore 9,00-13,15/14,00-15,30

Per informazioni sul deposito delle opere consultare
la **Guida al deposito** disponibile al sito
www.librari.beniculturali.it

⇒ Servizio II - Patrimonio Bibliografico e Diritto d'Autore



DIRITTO d'AUTORE
e VIGILANZA sulla S.I.A.E.

150 ANNI

del Registro Pubblico Generale
delle opere protette
dalla legge sul diritto d'autore
nella Pubblica Amministrazione



«una prova in più per la tua creatività»

FormezPA

1861: il diritto sardo d'autore è inizialmente esteso ai vari Stati dell'Italia settentrionale e centrale che hanno aderito alla Convenzione austro-sarda e in seguito al Regno delle Due Sicilie attraverso leggi che dichiarano in vigore *"le regie patent"* del 28 febbraio 1826, con le quali S.M. ordinava alcuni provvedimenti in materia di Privilegi esclusivi.

1865: il 1 agosto 1865 entra in vigore la **prima legge unitaria italiana sul diritto d'autore**, la legge 25 giugno 1865 n. 2337 *"Sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno"* con il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. il 13 febbraio 1867, n. 3596. Ai sensi dell'art. 1 del suddetto Regolamento di esecuzione *"il possesso dei diritti di autore sopra un'opera dell'ingegno ha per titolo legale il certificato di deposito [...]"*. Ai sensi dell'art. 12, il suddetto certificato è dunque *"portato sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna Prefettura"*, nel quale si deve indicare l'opera presentata e l'avvenuto pagamento della tassa. La notizia del deposito è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno.

La suddetta legge è successivamente modificata dalla Legge 10 agosto 1875, n. 2652; dalla Legge 18 maggio 1882, n. 756, e dal R.D. 19 settembre 1882, n. 1012.

1882: è approvato il testo unico delle leggi sui diritti d'autore con R.D. 19 settembre 1882 n. 1012 e relativo regolamento di esecuzione con R.D. n. 1013/1882. Ai sensi dell'art.1 del suddetto Regolamento di esecuzione *"chiunque intende riservarsi i diritti di autore deve presentare alla Prefettura della Provincia una dichiarazione in doppio originale, firmata da lui o da un suo speciale procuratore per ciascuna delle opere sulle quali intende fare la detta riserva.[...]"*. Per ciascuna dichiarazione è previsto il diritto fisso di lire due (art. 3). Ai sensi dell'art. 6, il suddetto certificato deve essere trascritto sopra apposito registro tenuto dalla Prefettura, la quale trasmetterà copia del certificato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Ai sensi dell'art. 11 chi intende dare pubblica notizia di mutazioni relative ai diritti d'autore, dovrà presentare alla Prefettura apposita istanza. Gli estratti delle dichiarazioni sono pubblicati ogni mese nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

1925: il 7 novembre 1925 viene emanato il regio decreto legge n. 1950 *"Disposizioni sul diritto d'autore"* convertito in legge il 18 marzo 1926, n. 562 con relativo regolamento di esecuzione 1369/26. L'art. 73 del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, abroga le leggi 25 giugno 1865 n. 2337, 10 agosto 1875 n. 2652, 18 maggio 1882 n. 756 e il regio decreto 19 settembre 1882 n. 1012.

1926: il R.D. 15 luglio 1926, n. 1369, approva il regolamento di esecuzione del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore ed è abrogato il R.D. 19 settembre 1882, n. 1013. Ai sensi dell'art. 1, Capo I, *"per le opere pubblicate o eseguite anonime o con pseudonimo, la dichiarazione di rivelazione del nome dell'autore deve essere fatta all'Ufficio della Proprietà intellettuale presso il Ministero dell'economia nazionale, dall'autore o da un suo procuratore speciale, accompagnata dalla presentazione di un esemplare dell'opera, o, se ciò non sia possibile, dalla indicazione degli elementi atti ad identificarla. Della dichiarazione è redatto verbale, di cui è data copia al dichiarante; e ne è inserita notizia nel Bollettino dell'ufficio. [...]"*. Ai sensi dell'art. 20, *"la notizia delle opere depositate e delle trascrizioni registrate è data dal Bollettino dell'ufficio della proprietà intellettuale, che è pubblicato periodicamente."* Inoltre, sono indicate le opere di pubblico spettacolo cadute in pubblico dominio, di quelle espropriate a causa di pubblica utilità, nonché la nuova legislazione nazionale o straniera in materia di proprietà intellettuale. Infine, l'ufficio della proprietà intellettuale cataloga e conserva le opere inviategli in deposito (art. 24).

La legge 18 marzo 1926, n. 562, di conversione del R.D.L. 7 novembre 1925, n. 1950, è modificata da:

- Legge 23 febbraio 1928, n. 442. Conversione in legge del Regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2057, concernente la proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore.

- Regio decreto legge 4 ottobre 1928, n. 2298. Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei termini dei diritti di autore. Non risulta essere stato convertito in legge.

- Legge 17 gennaio 1929, n. 20. Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

- Legge 6 gennaio 1931, n. 68. Modifica dell'articolo 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore quale risulta dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20.

- Legge 1 marzo 1934 n. 478. Modificazioni al regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

- Legge 13 giugno 1935, n. 1216. Modificazione del secondo comma dell'art. 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo risultante dall'articolo unico della legge 6 gennaio 1931, n. 68, sul diritto di autore.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Protezione del diritto d'autore

e di altri diritti connessi al suo esercizio

TITOLO I – Disposizioni sul diritto d'autore

◊ Capo I (artt. 1-5): Opere protette

◊ Capo II (artt. 6-11): Soggetti del diritto

◊ Capo III (artt. 12-32ter): Contenuto e durata del diritto di autore

- Sezione I. (artt. 12-19): Protezione della utilizzazione economica dell'opera

- Sezione II. (artt. 20-24): Protezione dei diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore. (Diritto morale dell'autore)

- Sezione III. (artt. 25-32ter): Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera

◊ Capo IV (artt. 33-64sexies): Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica di talune categorie di opere

- Sezione I. (artt. 33-37): Opere drammatico-musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche

- Sezione II. (artt. 38-43): Opere collettive, riviste e giornali

- Sezione III. (artt. 44-50): Opere cinematografiche

- Sezione IV. (artt. 51-60): Opere radiodiffuse

- Sezione V. (artt. 61-64): Opere registrate su supporti

- Sezione VI. (artt. 64bis-64quater): Programmi per elaboratore

- Sezione VII. (artt. 64quinquies-64sexies): Banche dati

◊ Capo V (artt. 65-71decies): Eccezioni e limitazioni

- Sezione I. (artt. 65-71quinquies): Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

- Sezione II. (artt. 71sexies-71octies): *Riproduzione privata ad uso personale*

- Sezione III. (artt. 71nonies-71decies): Disposizioni comuni

TITOLO II—Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore

◊ Capo I (artt. 72-78bis): Diritti del produttore di fonogrammi

◊ Capo I-bis (art. 78ter): Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

◊ Capo I-ter (art. 78quater): Diritti audiovisivi sportivi

◊ Capo II (art. 79): Diritti relativi all'emissione radiofonica e televisiva

◊ Capo III (artt. 80-85bis): Diritto degli artisti interpreti e degli artisti esecutori

◊ Capo III-bis (art. 85ter): Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali d'autore

◊ Capo III-ter (artt. 85quater-85quinquies): Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio

◊ Capo IV (art. 86): Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali

◊ Capo V (artt. 87-92): Diritti relativi alle fotografie

◊ Capo VI (artt. 93-98): Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto

- Sezione I. (artt. 93-95): Diritti relativi alla corrispondenza epistolare

- Sezione II (artt. 96-98): Diritti relativi al ritratto